



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 425

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 24.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Maschile

GARA DEL 29/11/2025: ACTIVE NETWORK FUTSAL - SANDRO ABATE FIVE SOCCER

Reclamo proposto da: Active Network Futsal

Il Giudice sportivo,

esaminato il reclamo proposto dalla Società ACTIVE NETWORK FUTSAL avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale.

Il tutto discenderebbe dalla circostanza che sul punteggio di 2 - 2 l'arbitro avrebbe convalidato la rete del definitivo 3 a 2 in favore della formazione del Sandro Abate nonostante la rete della vittoria sia stata realizzata a tempo di gioco oramai scaduto e dunque a partita terminata.

A conferma del proprio assunto inviava due filmati in cui sarebbe vi era la prova di un arresto da parte del cronometrista del cronometro di gara prima della fine dell'incontro, mentre mancavano 0,8 secondi e prima della realizzazione della rete contestata.

Precisava, quindi, la ricorrente che in assenza di tale arresto del cronometro non vi sarebbe stato il tempo utile all'altra squadra per poter segnare l'ultima rete in quanto la partita sarebbe finita prima.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Dall'esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall'arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze in merito alla convalida della rete avvenuta a ridosso dello scadere del secondo periodo di gioco.

Nel referto di gara, infatti, risulta annotato sia dall'arbitro che dal cronometrista che il Sandro Abate ha realizzato la terza rete al minuto



20° del secondo tempo quando mancava ancora un centesimo di secondo al termine dell'incontro.

Nel supplemento di referto di gara richiesto l'arbitro ha precisato che *"In merito alla gara in titolo, facendo seguito a quanto chiesto telefonicamente dall'ufficio del Giudice Sportivo, si conferma quanto riportato e sottoscritto nel referto e nel modulo cronometrista; nello specifico si conferma che la terza rete segnata dalla società Sandro Abate è stata realizzata prima del termine della gara e che sul display di diretta pertinenza e controllo del cronometrista non sono risultate anomalie."*

Il regolamento del giuoco del calcio a cinque prevede che il controllo dei tempi di durata della gara venga effettuato da un cronometrista il quale *"assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7"*

La Regola 7 (La durata della gara) del predetto Regolamento stabilisce che sia compito del cronometrista segnalare il termine di ciascuno dei periodi di gioco con un segnale acustico e che il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico.

Nella fattispecie in esame si evince come l'arbitro abbia fischio la fine dell'incontro successivamente alla realizzazione da parte della Soc. Sandro Abate della rete della vittoria.

Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo all'arbitro e/o al cronometrista avendo entrambi applicato alla lettera il Regolamento.

Quanto al filmato prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che lo stesso, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituisce un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo.

La sua allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell'art.61 del C.G.S. al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, ma non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell'arbitro, per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti.

Per tale motivo ne consegue che il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 323 del 03/12/2025 decide:

di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro ACTIVE NETWORK FUTSAL - SANDRO ABATE FIVE SOCCER 2 - 3;

la tassa di reclamo viene addebitata.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/12/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia